

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Proroga e modifica del 26 novembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009 e del 12 aprile 2010¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, è prorogata.

II

Il decreto del Consiglio federale del 19 giugno 2006 menzionato alla cifra I è inoltre modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

- carrozzeria e costruzione di veicoli;
- selleria di carrozzeria;
- carrozzeria-lattiniere;
- verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
- aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. tuning, levabollini, lavori di sostituzione e riparazione vetri su automezzi, riparazioni alternative), gestori di autolavaggio indipendenti e manutenzione di veicoli pesanti;
- reparti di carrozzeria in aziende miste.

Gli articoli 23 (Durata del lavoro), 24 (ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro), 25 (lavoro di recupero), 27 (Vacanze, durata delle vacanze), 29 (Giorni festivi), 32 (Assenze) e 38 (Indennità di fine anno) del CCL valgono per gli apprendisti.

¹ FF 2006 5315, FF 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093 e 2010 2325

Non sono sottoposti al presente CCL:

- a. i titolari di aziende, come anche sua moglie/suo marito;
- b. il padre, la madre, il figlio e la figlia dei titolari d'azienda non sono sottoposti al presente CCL, a condizione che soddisfino la premessa della disposizione c);
- c. Persone che partecipano all'azienda (p.e. S.p.A., s.r.l., cooperativa) e che influenzano le decisioni dell'azienda.

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 18 Contributo professionale, spese di applicazione

18.1 I datori di lavoro e i dipendenti pagano seguenti contributi:

a) Contributi dei dipendenti

Tutti i lavoratori versano

- un contributo di spese di applicazione di 20.– franchi/mensili e
- un contributo professionale di 10.– franchi/mensili.

Totali 30.– franchi/mensili.

La detrazione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

b) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro versano per ogni lavoratore

- un contributo di spese di applicazione di 20.– franchi/mensili e
- un contributo professionale di 10.– franchi/mensili

Totali 30.– franchi/mensili

Questi contributi come anche i contributi detratti ai lavoratori devono essere versati periodicamente sul conto della Commissione paritetica nazionale seguendo le istruzioni di quest'ultima.

18.3 I datori di lavoro confermano per iscritto ai lavoratori l'ammontare ovvero l'importo totale dei contributi detratti come da articolo 18.1 a) e b) CCL.

18.7 I contributi come da articolo 18.1 a) e b) CCL vengono riscossi per la copertura dei costi necessari:

- a) alla gestione della CPN;
- b) all'esecuzione del CCL o meglio della copertura dei costi con essa correlati;
- c) alla contribuzione nell'ambito del perfezionamento professionale;
- d) alle misure nell'ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;

- e) alla stampa e alla spedizione del CCL e suoi appendici;
 - f) alla garanzia delle informazioni CCL/obbligatorietà generale;
 - g) alla formazione di base
 - h) ...
- 18.9 Il datore di lavoro è responsabile nei confronti della CPN per i contributi professionali e di spese di applicazione come da articolo 18.1 a) e b) CCL che non vengono dedotti oppure che sono stati dedotti in modo sbagliato. Il lavoratore non deve subire danni per questo motivo.

Art. 27 Vacanze, Durata delle vacanze

- 27.1 La durata delle vacanze per anno civile è pari a
- | | |
|----------------------|--|
| 25 giorni lavorativi | fino a 20 anni compiuti (al 20mo compleanno) |
| 20 giorni lavorativi | dopo il compimento dei 20 anni (20mo compleanno) |
| 25 giorni lavorativi | dopo il compimento dei 49 anni (49mo compleanno) |
| 30 giorni lavorativi | dopo il compimento dei 59 anni (59mo compleanno)
e almeno 5 anni di servizio nell'azienda |
- 27.2 Il diritto alle vacanze è determinato secondo l'anno civile nel quale viene compiuto il relativo compleanno.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

26 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova